

-

Art. 3 Diritto all'uso delle tecnologie

1. Chiunque ha il diritto di usare , in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.

1-bis. abrogato (d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

1-quater. abrogato (d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

1-quinquies. abrogato (d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

1-sexies. abrogato (d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)